



ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

MARINA MILITARE

E

LEGA NAVALE ITALIANA

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

TRA

La Marina Militare Italiana (nel seguito denominata “M.M.”), con sede legale in Roma, Piazza della Marina, n. 4 (Codice Fiscale 80234970582), PEC maristat@postacert.difesa.it, nella persona del Capo di Stato Maggiore delle Marina, Ammiraglio di Squadra Enrico Credendino

E

La Lega Navale Italiana (nel seguito denominata “L.N.I.”) con sede e domicilio in Roma, Via Guidubaldo del Monte n. 54 Codice Fiscale e Partita Iva n. 01078730585, agli effetti del presente atto rappresentata dal Presidente Nazionale, Amm. Sq. (a) Donato Marzano

VISTI:

- l’art. 15 della L. n. 241/90 “Accordi di collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni”;
- il D.lgs. n. 66/2010 “Codice dell’Ordinamento Militare” e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 90/2010 “Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare” e ss.mm.ii.;
- la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2010 recante la disciplina della Cooperazione tra amministrazioni pubbliche (cooperazione pubblico-pubblico), ed in particolare gli accordi ex articolo 15 della legge nr. 241/90;
- il Regolamento UE N. 2016/679 “Relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)” e il D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018;
- la L. n. 448/01 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”, relativamente alla disciplina sull’istituzione di organismi collegiali;
- la Legge 3 agosto 2007, n. 124 “Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto”, modificata dalla Legge 7 agosto 2012, n. 133. Sul Segreto di Stato, inoltre vds. il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) 22 luglio 2011, “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate”; il DPCM 6 novembre 2015, “Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva”; il DPCM 2 ottobre 2017, n. 3, Disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate e a diffusione esclusiva;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008), art. 3, c. 59, nonché la discendente determinazione interpretativa del Dipartimento della Funzione Pubblica del 2008 (Parere UPPA n. 23/08), che stabiliscono il divieto, per le Pubbliche Amministrazioni, di sottoscrivere polizze assicurative per la copertura di eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, con particolare riguardo all’art. 53, relativo alla “Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi”, così come modificato dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalità nella pubblica amministrazione”;

- il D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 “Codice dell’amministrazione digitale”, con particolare riguardo all’art. 47, relativo alla modalità di comunicazione telematica tra P.A. e s.m.i.;
- il D.lgs. n. 81/2008 integrato e corretto dal D. Lgs. 03.08.2009, n. 106 e dal TUOM concernente le disposizioni “in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- il D.L. n. 78/10 convertito con L. n. 122/10, “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” relativamente alle modalità di rimborso delle spese di organismi collegiali;
- il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, “Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato”, e in particolare l’art. 15 sul “Segreto d’Ufficio”, così come modificato dall’art. 28 della citata L. 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.I. n. 162/12 e s.m.i., “Regolamento recante individuazione delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e degli altri segni distintivi delle Forze armate, compresa l’arma dei Carabinieri, in uso esclusivo al Ministero della difesa, ai sensi dell’art. 300, comma 4, del D.lgs. n. 66/10”;
- le Circolari di PERSOMIL, volte a impartire disposizioni in materia di attività extraprofessionali, M_D GMIL 04 0396572 del 31/07/2008, M_D GMIL 1 III 7 5 0137861 del 14/05/2013, M_D GMIL 0812497 del 11/02/2014, M_D GMIL 0959267 del 03/06/2014;
- la pubblicazione SMM I20/UEU “Visite alle Unità Navali, ai Comandi/Enti della MM e agli stabilimenti industriali di interesse militare” che contempla – nell’allegato alla Direttiva - specifiche norme a tutela delle informazioni non classificate e del segreto militare;
- la pubblicazione SMM-GEN-025 ed. 2024 “Direttiva sugli Accordi”;
- lo statuto della L.N.I., approvato con decreto 21 maggio 2012 del Ministero della Difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il relativo Regolamento;
- la Strategia dell’UE per la Sicurezza Marittima e relativo Piano d’Azione adottata dal Consiglio europeo nel giugno 2014 per l’intero settore marittimo;

PREMESSO CHE:

- il mare svolge un ruolo centrale per le popolazioni, esso influenza direttamente e indirettamente la maggior parte degli aspetti della vita quotidiana. La globalizzazione dell’economia e della sicurezza ha creato una reale interdipendenza di paesi geograficamente lontani, il cui elemento di continuità è rappresentato dal flusso globale di merci e risorse energetiche via mare;
- per l’Italia - nazione a forte connotazione marittima - il mare è l’elemento fondamentale da cui dipendono significativamente la propria sicurezza, l’economia, la prosperità e il cui libero uso deve essere garantito, prevenendo e contrastando efficacemente tutti i rischi e le minacce presenti;
- il cluster marittimo è destinato a svolgere un ruolo cruciale per la creazione di posti di lavoro e il rilancio dell’economia nella nazione;
- in tale scenario, la difficoltà maggiore è rappresentata dalla generale inconsapevolezza nell’opinione pubblica dell’importanza della dimensione marittima per la prosperità e la sicurezza nazionale, appare quindi opportuno realizzare una politica di informazione e formazione mirata a una vera e propria rivalutazione del ruolo dell’ambiente marittimo;
- La L.N.I. e la M.M. hanno comune interesse a:

- perseguire obiettivi comuni in pieno spirito di collaborazione;
- agevolare l'integrazione delle comunità militari con quelle locali e perseguire la reciproca conoscenza con il mondo esterno, assicurando un giusto e concreto ritorno d'immagine in virtù della diffusione capillare sul territorio nazionale delle strutture periferiche della L.N.I.;
- trasmettere un modello esistenziale basato sui principi dell'etica, della solidarietà, dell'amore per lo sport e del mare e sul rispetto dell'ambiente;
- sviluppare i comuni sentimenti fra il personale in servizio della M.M. e si Soci della L.N.I., verso la diffusione nella popolazione, soprattutto quella giovanile, dello spirito marinaro, della conoscenza dei problemi marittimi, dell'amore per il mare e la tutela del suo ambiente;
- creare sinergie fra l'attività della L.N.I. e quelle di altri Enti o Organismi comunque collegati alla M.M.;
- valorizzare le esperienze maturate dai Soci della L.N.I., già in servizio nella M.M., preservando il loro prezioso insieme di conoscenze e utilizzandolo, all'occasione, in tutti quei settori di supporto formativo e logistico del personale M.M. la cui gestione ne consenta l'impiego;
- contribuire alla conservazione della memoria storica delle tradizioni marinaresche del Paese nell'ottica di favorire la diffusione anche al fine di promuovere le opportunità di lavoro che il mare offre alla popolazione e ai giovani in particolare.

CONSIDERATO CHE:

- la L.N.I.:
 - ai sensi della Legge 20 marzo 1975, n.70 è Ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalità di lucro, preposto a servizi di pubblico interesse e, ai sensi del D.P.R. 15 marzo 2010 n. 90, ha lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne;
 - ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 66/2010 è Ente sottoposto alla vigilanza del Ministero della Difesa;
- la L.N.I. nell'ambito dei propri fini istituzionali e ai sensi dell'art.2 dello statuto approvato con decreto 21 maggio 2012 del Ministro della Difesa di concerto con il Ministro delle Infrastrutture:
 - si ispira ai principi dell'associazionismo sanciti dalla legge 7 dicembre 2000, n. 383 al fine di svolgere attività di promozione e utilità sociale;
 - promuove iniziative di protezione ambientale agli effetti della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni;
 - promuove e sostiene la pratica del diporto, degli sport marinareschi e delle altre attività di navigazione, concorrendo all'insegnamento della cultura nautica ai sensi del D.Lgs. 18 luglio 2005 n. 171, così come modificato ed integrato dal D. Lgs. 3 novembre 2017, n. 229;
 - organizza, nei mesi estivi, soggiorni a carattere nazionale ai giovani in età scolare presso i dipendenti Centri nautici allo scopo di avviarli alla pratica marinaresca e all'esercizio di uno o più sport nautici ed acquatici (vela, nuoto, canottaggio, surf, etc.);
 - svolge attività culturale, promuove e sviluppa corsi di formazione professionale;

- promuove la nautica solidale per avvicinare tutti al mare;
- l'art. 92, comma 1, e comma 2, lettera p), del D. Lgs. nr. 66/2010 *Codice dell'Ordinamento Militare* dispone che le Forze armate ... *omissis*... forniscano il proprio contributo nei campi della pubblica utilità...";
- la L.N.I. e la M.M. hanno già avviato da anni proficue e consolidate cooperazioni e, pertanto, con il presente atto intendono sottoscrivere un Accordo di collaborazione contenente le linee guida per sviluppare ulteriori sinergie nell'ambito dei rispettivi compiti d'istituto per la cui concreta attuazione si rinvia ad accordi esecutivi che verranno conclusi di volta in volta per specifiche attività;
- la L.N.I. e la M.M. convengono sull'opportunità di instaurare rapporti di collaborazione nelle diverse aree di comune interesse e potenziali partenariati strategici nei campi della promozione e diffusione della cultura del mare, dell'educazione civica marittima, della storia e delle tradizioni nautiche, dello sport, della marittimità e della sicurezza marittima, della tutela dell'ambiente, della biodiversità e della salvaguardia del patrimonio marino e marittimo, coniugando un consolidato ruolo formativo dei giovani alle carriere nazionali e internazionali a un'irrinunciabile sensibilità per l'interesse nazionale nella dimensione marittima;
- la L.N.I. può contare su circa 55.000 soci iscritti, su un complesso di 80 Basi nautiche, e su oltre 240 Strutture periferiche fra sezioni e delegazioni presenti su tutto il territorio nazionale che rappresentano lo strumento attraverso il quale persegue le sue finalità.
- la M.M., nell'ambito delle proprie attività, intravede nella cooperazione con il mondo dell'associazionismo civile e del volontariato un'opportunità di mutua crescita mediante la condivisione di esperienze e l'avvio di iniziative congiunte;
- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, consente alle pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- il quadro normativo vigente impone la necessità di realizzare sinergie tra soggetti istituzionali e locali, al fine di promuovere interventi efficaci ed efficienti e di contenere le relative spese.

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

(Premesse)

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Oggetto)

La M.M. e la L.N.I. convengono sul ruolo centrale svolto dal mare nello sviluppo del sistema paese e sulla necessità di migliorare nell'opinione pubblica la consapevolezza dell'importanza della dimensione marittima per la prosperità e la sicurezza nazionale.

La M.M. e la L.N.I. intendono sostenere e svolgere, senza scopo di lucro e con finalità sociali, attività culturali e sportive legate al mare, all'arte marinaresca, alla tradizione marinara, alla nautica e al rispetto dell'ambiente a favore della cittadinanza, con particolare attenzione al disagio e all'esclusione sociale.

Le parti concordano pertanto nel considerare di intraprendere future azioni congiunte e sinergiche verso l'opinione pubblica per la promozione della "cultura del mare" e convengono sull'opportunità di fornire il proprio contributo allo sviluppo di una politica di informazione e formazione mirata a una vera e propria rivalutazione del ruolo della dimensione marittima.

Le parti concordano altresì di individuare modalità organizzative che consentano il perseguimento degli scopi dell'accordo esclusivamente nel rispetto dei principi di economicità, efficienza ed efficacia cui si informano le pubbliche amministrazioni nello svolgimento di attività di pubblica utilità.

Art. 3

(Obblighi delle Parti)

Il presente Accordo di collaborazione ha per oggetto l'impegno della L.N.I. e della M.M. a collaborare nell'interesse pubblico allo svolgimento delle attività connesse ai seguenti settori:

- della comunicazione integrata per la promozione dell'immagine nei confronti della cittadinanza;
- della protezione ambientale del mare e delle acque interne;
- della promozione degli sport acquatici e a carattere marinaro e velico in particolar modo;
- delle attività culturali legate al mare, all'arte marinaro, alla tradizione marinara, alla nautica da diporto e al rispetto dell'ambiente, con particolare attenzione al disagio e all'esclusione sociale.

Tali forme di collaborazione si potranno sviluppare anche attraverso:

- illustrazione e sponsorizzazione della strategia marittima nazionale con iniziative congiunte o coordinate (convegni, interventi media, etc.), anche in ambito scolastico;
- approfondimento di tematiche di interesse storico e delle tradizioni nautiche, avvalendosi del materiale documentario presente presso l'archivio del Centro Studi e Tradizioni Nautiche della L.N.I. e presso l'Ufficio Storico della M.M., divulgando i risultati dell'attività attraverso iniziative congiunte o coordinate;
- organizzazione congiunta di eventi culturali attinenti al mare anche aperti alla cittadinanza; allestimento di spazi in comune nell'occasione di manifestazioni fieristiche aventi per oggetto il mare e le attività comunque connesse con l'ambiente marino;
- organizzazione congiunta di manifestazioni a carattere sportivo di interesse comune anche a favore di categorie sociali meno agiate;
- adozione di una comune policy di comunicazione e valorizzazione dei rispettivi progetti, ognuno sui propri canali di comunicazione e per il tramite del Notiziario della Marina Militare e della Rivista della Lega Navale Italiana;
- collaborazione per specifiche attività di protezione dell'ambiente marino e acque interne;
- collaborazione con il centro remiero di Sabaudia e la sezione velica di Taranto, sezione distaccata di Mariscuola Taranto e i Centri Nautici nazionali della L.N.I. per lo svolgimento di corsi sportivi (vela, canoa, canottaggio etc.) a favore della popolazione giovanile, attraverso la definizione dei rispettivi apporti in termini di strutture, mezzi, istruttori e logistica;
- gemellaggio con i Gruppi Sportivi Subacquei della Lega Navale per iniziative di ricerca e protezione ambientale;
- iniziative congiunte rivolte alla celebrazione della "Giornata del Mare" stabilita nella giornata dell'11 aprile dal D.Lgs. 3 novembre 2017, n. 229, art. 36 e per altre attività relative al mare;

- alla creazione di centri congiunti M.M./L.N.I. con utilizzo d'imbarcazioni classe HANSA 303 per l'avviamento alla vela di ragazzi con disabilità fisiche e mentali, replicando in altre sedi l'iniziativa già realizzata alla Spezia attraverso uno specifico accordo discendente.

La L.N.I. si impegna a garantire, attraverso le proprie Strutture Periferiche alla M.M.:

- l'accesso punti di ristoro delle Sezioni Periferiche nonché ai corsi sportivi e nautici organizzati dalle stese Strutture. Le Strutture Periferiche potranno inoltre definire corsi dedicati per i militari in servizio su base di disponibilità;
- l'accesso ai corsi di formazione per istruttore e per il conseguimento della patente nautica;
- il supporto alle attività didattiche poste in essere dalle Sezioni veliche per la formazione del personale dello Sport Velico M.M. e a favore delle Sezioni Giovanili;
- la messa a disposizione di banchine e di apprestamenti logistici, assistenza e ormeggio, alle unità a vela istituzionali della M.M., in relazione alle disponibilità di servizi da parte delle Strutture Periferiche della L.N.I. dotate di Base Nautica;
- la rimozione integrale di tutto il materiale sportivo e non utilizzato per lo svolgimento delle attività congiunte derivanti dal presente Accordo nonché al ripristino degli spazi utilizzati nello stato *quo ante*.

Per contro la M.M. si impegna a:

- sostenere, sia in ambito locale sia nazionale le iniziative che la presidenza Nazionale LNI o le sue Strutture Periferiche intendano promuovere per lo sviluppo e la diffusione, tra i giovani, della cultura nautica con particolare riguardo alle attività a carattere sociale, ambientale e promozionale;
- avviare iniziative congiunte atte a sviluppare sinergie sui temi inerenti alla cultura marinairesca, attraverso rapporti di collaborazione con istituzioni pubbliche e private;
- divulgare attraverso i canali abituali stampa e social le attività rese possibili in virtù del presente protocollo di intesa;
- mettere a disposizione le proprie competenze specifiche in ambito educativo, fornendo il proprio supporto e servizio in occasione delle attività proposte dalla L.N.I., concertando di volta in volta con le Strutture Periferiche interessate le specifiche modalità di partecipazione alle attività organizzate dalla L.N.I., con particolare riguardo alle giornate promozionali rivolte a bambini e adolescenti, alle iniziative di protezione ambientale e alle offerte di attività a favore dei disabili;
- favorire l'organizzazione di temporanei imbarchi o di uscite in delle navi Scuola e di Unità navali a vela della M.M. a favore dei giovani soci della L.N.I.;
- concorrere allo svolgimento di manifestazioni sportive e corsi velici organizzati da entrambe le parti, attraverso la definizione dei rispettivi apporti in termini di strutture, mezzi, istruttori e logistica secondo le modalità attuative di cui al successivo articolo 4;

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo a tenere informata l'altra Parte sulle attività da sviluppare e svolgere.

Art. 4

(Accordi attuativi discendenti)

1. Le Parti potranno dare esecuzione agli impegni assunti con il presente Accordo anche attraverso la stipula di discendenti Accordi attuativi atti a regolamentare le seguenti forme di collaborazione:

- promozione congiunta per la promozione e realizzazione di attività relative a sport acquatici e a carattere marinaresco e velico e supporto a manifestazioni sportive e corsi velici organizzati da entrambe le parti; i rispettivi apporti in termini di strutture, mezzi, istruttori e logistica sono disciplinati attraverso appositi accordi attuativi;
 - collaborazione per lo svolgimento di attività formative sportive (vela, canoa, canottaggio etc.) a favore della popolazione giovanile, attraverso la definizione dei rispettivi apporti in termini di strutture, mezzi, istruttori e logistica;
 - concorso all'organizzazione di attività agonistiche da svolgersi presso le strutture dei centri sportivi della M.M.;
 - concorso all'organizzazione dei convegni Nazionali della L.N.I. da svolgersi con il coinvolgimento dei dicasteri vigilanti, del cluster marittimo e di rappresentanti del mondo universitario e accademico.
2. Gli accordi attuativi, in ragione della loro tipologia, saranno inviati di volta in volta a SMD per la preventiva autorizzazione e per i relativi costi ed oneri varranno le pattuizioni contenute nel successivo art. 22.
3. Negli Accordi attuativi le parti potranno nel dettaglio convenire:
- le attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
 - le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
 - gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
 - i benefici che si intendono conseguire in termini di contenimento delle spese, di potenziamento, ammodernamento, supporto a mezzi e strutture delle Parti;
 - il personale coinvolto, specificandone il numero, le competenze professionali richieste e/o ogni altro requisito ritenuto dalle parti necessario.

Art. 5

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

1. Il personale di una delle Parti che sia eventualmente chiamato a svolgere attività presso la sede dell'altra Parte sarà tenuto a uniformarsi alle norme comportamentali, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante, nonché a osservare le prescrizioni vigenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni.
2. Il personale potrà essere edotto delle prescrizioni vigenti a mezzo di appositi documenti informativi predisposti dalla Parte ospitante ed, eventualmente, chiamato a sottoscriverli per conoscenza e accettazione.
3. Dovrà inoltre, essere necessariamente redatto e sottoscritto dalle Parti un documento di cooperazione e di coordinamento nell'attuazione degli interventi e delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sui luoghi di lavoro ed informazione sui rischi interferenziali come stabilito dal, l art. 26 comma 2) del D. Lgs. 81/2008.
4. A tal fine, il documento di cui al comma 3 sarà predisposto e condiviso nei contenuti generali comuni a fattor comune e successivamente integrato e particolareggiato a cura dei datori di lavoro o dirigenti prevenzionali con i rischi sito-specifici ove si svolgono le attività, in osservanza delle disposizioni dell'art. 26, comma 3 ter del D. Lgs. 81/2008.

Art. 6

(Attività mediatica)

1. Ogni attività mediatica, di comunicazione, diffusione o promozione di notizie aventi a oggetto il presente Accordo ovvero connesse e/o conseguenti all'esecuzione dello stesso, prima di essere effettuata, dovrà essere concordata tra le Parti. Tali attività saranno rivolte, in particolare, a favorire, reciprocamente, la promozione dell'immagine, in aderenza ai rispettivi programmi di comunicazione. A tal fine le Parti si impegnano a designare e comunicare alla controparte i nominativi dei propri referenti per le attività di comunicazione.
2. Le Parti esprimono il proprio assenso alla divulgazione del presente accordo attraverso i canali di comunicazione istituzionale.

Art. 7

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo che l'evento dannoso sia stato cagionato dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 8

(Copertura assicurativa)

1. Il personale che svolgerà le attività oggetto del presente Accordo presso i locali della L.N.I. o della M.M. dovrà essere in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. È in ogni caso esclusa ogni previsione di copertura assicurativa da parte dell'A.D. per eventuali danni e/o infortuni a terzi derivanti dalle condotte colpose dei propri dipendenti.
3. La L.N.I. assume la responsabilità per i danni a persone e cose, ivi compresi gli infortuni sul lavoro e il danno professionale, in conseguenza delle attività svolte nell'ambito del programma di attività relative al presente accordo, sollevando la M.M. da ogni responsabilità.

Art. 9

(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni e sui risultati dell'attività oggetto del presente Accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.
2. Il compendio normativo deputato alla tutela della documentazione classificata dovrà essere applicato a tutte le attività svolte in forza del presente Accordo.
3. Ove la collaborazione comporti un rischio di compromissione della riservatezza dei dati, le attività dell'Accordo dovranno essere limitate al livello "non classificato".

Art. 10

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal GDPR Reg. UE 2016/679 Regolamento (UE) 2016/679 e dal D. Lgs. 196/2003, integrato con le modifiche introdotte dal D. Lgs. 101/2018.

Art. 11

(Salvaguardia dei compiti istituzionali)

1. Le Parti forniscono le prestazioni di cui al presente Accordo in conformità delle leggi e delle normative vigenti e sulla base delle procedure, delle informazioni tecniche fornite dall'altra Parte e/o, se istituito, sulla base delle indicazioni del Comitato di Gestione di cui al successivo art. 17, impiegando le strutture, le attrezzature ed il personale necessari, compatibilmente con l'assolvimento dei propri compiti istituzionali che rivestono comunque carattere di priorità. A tal riguardo, il personale dell'Amministrazione Difesa, chiamato a svolgere in virtù del presente Accordo attività a qualunque titolo presso la controparte, dovrà essere preventivamente autorizzato dalla competente autorità militare e il suo impiego potrà essere concesso solo temporaneamente e compatibilmente con l'assolvimento delle prioritarie attività istituzionali.
2. Qualora l'attività derivante dal presente Accordo possa, anche solo potenzialmente, comportare occasione di impegno non compatibile con i compiti istituzionali o le risorse finanziarie delle Parti contraenti, le medesime si riservano il diritto di recedere, per giusta causa, dandone comunicazione a mezzo PEC.
3. Le indicazioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 12

(Tutela del patrimonio informativo della Difesa)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di tutela delle informazioni, il personale non appartenente all'A.D., partecipante, a qualsiasi titolo, alla presente attività, dovrà essere adeguatamente edotto sulle tematiche afferenti alla sicurezza delle informazioni e sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dall'acquisizione intenzionale e/o non autorizzata di informazioni di carattere classificato e/o comunque ritenute sensibili per l'Amministrazione della Difesa e sulla loro indebita divulgazione, attraverso apposito momento informativo e susseguente sottoscrizione di apposito modulo. In ogni caso, nell'ambito della collaborazione le attività dovranno essere esclusivamente a carattere non classificato.
2. È facoltà dell'Amministrazione militare interrompere/sospendere il presente Accordo, nonché le attività eventualmente già in essere, allorquando, a suo insindacabile giudizio, la condotta della controparte sia valutata difforme dagli impegni assunti in forza del precedente comma.
3. Le previsioni di cui al presente articolo sono da ritenersi valide anche per gli eventuali accordi attuativi discendenti.

Art. 13

(Diritti di proprietà intellettuale)

1. Tutta la documentazione e le informazioni messe a disposizione delle Parti, per lo svolgimento delle singole attività di collaborazione rimarranno di esclusiva proprietà della Parte autrice.
2. Le Parti si impegnano ad utilizzare tali informazioni esclusivamente per gli scopi legati all'attività oggetto di collaborazione e a non divulgarle verso terzi senza preventiva autorizzazione.
3. Tutto il materiale e i documenti prodotti nel corso delle attività concordate rimangono nella esclusiva disponibilità delle Parti. Queste si impegnano a non consegnare a terzi o divulgare

i materiali e i documenti prodotti senza la preventiva autorizzazione della controparte, fatto salvo il diritto di divulgazione da parte dell'Amministrazione militare per i propri fini istituzionali.

4. Il compendio normativo per la tutela della documentazione classificata dovrà essere applicato alla totalità delle attività generate dal presente Accordo.

Art. 14

(Uso del logotipo/logo istituzionale)

1. Esclusivamente nell'ambito delle attività del presente Accordo e, eventualmente, in quelle dei discendenti Accordi attuativi, le parti potranno utilizzare in maniera gratuita, per la sola durata delle singole iniziative di volta in volta concordate tra le Parti, il logotipo/logo istituzionale di rispettiva proprietà. In nessun caso, sarà consentito l'utilizzo del logotipo/logo istituzionale per la promozione e sviluppo di attività aventi fini di lucro.
2. Nello svolgimento di qualsivoglia attività connessa e/o collegata al presente Accordo e nell'utilizzo del logotipo/logo istituzionale, le Parti si impegnano a salvaguardare l'immagine dell'altra parte e ad osservare le prescrizioni vigenti e gli impegni assunti.
3. L'autorizzazione all'utilizzo del reciproco logotipo/logo istituzionale non potrà in alcun caso intendersi quale cessione della proprietà e/o concessione in favore dell'utilizzatore di diritti di qualsivoglia altra natura. Le Parti dichiarano che l'utilizzo del logotipo/logo istituzionale, senza la preventiva autorizzazione della controparte e/o in violazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sarà ritenuto abusivo.

Art. 15

(Conflitto di interessi)

1. Ai fini dell'esecuzione del presente Accordo, le Parti confermano l'insussistenza di situazioni soggettive o oggettive che possano comportare un conflitto di interessi che osti in qualsivoglia misura allo svolgimento del medesimo.
2. Parimenti ciascuna Parte si impegna, ove nelle more dell'esecuzione del presente Accordo dovessero insorgere impreviste situazioni di conflitto di interessi, a darne comunicazione alle altre, che procederanno alle valutazioni del caso.
3. Ove una delle Parti non rispettasse gli impegni e gli obblighi assunti in tema di assenza di conflitti di interessi, il presente Accordo si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del codice civile, per fatto e colpa della Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

Art. 16

(Referenti per l'attuazione dell'Accordo)

1. La corretta esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Accordo sarà assicurata da un Referente nominato da ciascuna Parte.
2. Il Referente dell'Accordo per la L.N.I. è individuato nella persona del Direttore Generale *pro tempore* dell'Associazione.
3. Il Referente dell'Accordo per la M.M. è individuato nel Capo *pro-tempore* del Capo Reparto Affari Generali.

Art. 17

(Comitato di Gestione)

1. Le Parti convengono di procedere all'istituzione di un Comitato di gestione composto da 4 membri, di cui due per la M.M. e due per la L.N.I. coadiuvato da eventuali ulteriori collaboratori, in caso di tematiche di interesse specifico.

2. Il Comitato si riunisce almeno una volta l'anno per discutere circa le attività disciplinate dal presente accordo ed eventuali ulteriori attività che ad esso possono essere ricondotte così come eventuali varianti allo stesso che si dovessero rendere necessarie.
3. Il Comitato viene convocato su richiesta di una delle Parti, sentito il parere dei Referenti, che concorderanno la data e i temi da trattare, indicando, di volta in volta, i membri che ne faranno parte, in base agli argomenti da affrontare.
4. Il Comitato è istituito anche al fine di promuovere e controllare l'attuazione dell'Accordo altresì mediante l'attivazione di appositi Tavoli tecnici e non comporta oneri diversi dal mero rimborso spese. Esso soggiace comunque ai dettami dell'art. 18 della L. 488 del 2001 e all'art. 5 del D. Lgs. 78 del 2010 convertito con L. 122 del 2010”;

Art. 18

(Durata, rinnovo e recesso)

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data di sottoscrizione e ha una durata di tre anni prorogabili per un successivo triennio, previa formulazione di richiesta scritta di una delle Parti almeno 6 mesi prima della scadenza naturale e successiva accettazione della controparte, da formalizzarsi entro il periodo di vigenza dell'Accordo con atto scritto, dal quale si evinca l'avvenuto accertamento della sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rinnovo.
2. È esclusa qualunque forma di rinnovo tacito.
3. Ciascuna delle Parti potrà recedere in qualunque momento dal presente Accordo, dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a 60 (sessanta) giorni.
4. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli Atti esecutivi di cui all'art.4 dovranno essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 19

(Modifiche all'Accordo)

Le Parti, per mutate esigenze, potranno concordare, esclusivamente, in forma scritta, eventuali modifiche all'Accordo, ferme restando le disposizioni di cui al precedente articolo 18.

Per l'Amministrazione militare sarà sempre necessaria la preventiva autorizzazione dello Stato Maggiore Marina.

Art. 20

(Divieto di cessione)

Il presente Accordo non potrà essere ceduto né totalmente, né parzialmente a pena di nullità della cessione.

Art. 21

(Risoluzione)

L'Accordo potrà essere risolto per mutuo consenso in forma scritta ovvero per manifestazione unilaterale di volontà nel caso in cui una delle parti non adempia agli obblighi da esso derivanti.

Art. 22

(Oneri finanziari e Costi)

1. Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Difesa per gli esercizi finanziari di riferimento. Le Parti sosterranno, ciascuna per quanto di pertinenza, i relativi oneri, nell'ambito delle risorse organizzative, umane e

finanziarie disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del principio di equità economica e di pariteticità delle prestazioni.

2. Dall'esecuzione del presente Accordo non dovranno altresì derivare flussi finanziari tra le Parti.
3. Gli eventuali accordi attuativi discendenti e le possibili collaborazioni con terzi nonché gli oneri, diretti o indiretti, derivanti dall'esecuzione degli stessi, dovranno rispettare i medesimi criteri, ai sensi della normativa vigente.

Art. 23

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente Accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Eventuali controversie riguardo l'interpretazione o l'attuazione del presente accordo dovranno essere risolte, in via preliminare, mediante consultazione tra le Parti. Nel caso non fosse trovata una soluzione concordata, sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 24

(Firma)

Il presente Accordo sarà sottoscritto a mezzo firma digitale ai sensi dell'art. 15 comma 2 bis L. 241/90, a pena nullità dello stesso.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma, _____

Per la M.M.

Il Capo di Stato Maggiore

Per la L.N.I.

Il Presidente della L.N.I
